

## ALLEGATO 3 del Regolamento ORSA

### Contenuto minimale della Relazione ORSA per il Supervisore

#### **Contenuto minimale della Relazione ORSA dell'impresa per il Supervisore (cd. ORSA Supervisory Report)**

Nella relazione sull'ORSA, le imprese, ferma la discrezionalità delle analisi e delle conseguenti valutazioni, possono far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

#### **A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa**

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'impresa.

#### **B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA**

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA.
3. Riconciliazione tra gli orizzonti temporali del piano strategico, del piano di gestione del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.
4. Eventuali modifiche apportate ai processi e procedure inerenti all'ORSA, rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo.
5. Ruolo e responsabilità assegnate ai fini ORSA:
  - a. agli organi aziendali;
  - b. alle funzioni di *risk management*, di *compliance*, attuariale e di revisione interna;
  - c. alle altre funzioni aziendali;
  - d. ai responsabili interni all'impresa nel caso di affidamento a terzi di funzioni o attività.
6. Disegno del processo dell'ORSA nelle fasi della definizione e del monitoraggio e le linee di reporting interne che intervengono nel processo ORSA, prima e dopo l'approvazione delle risultanze da parte dell'organo amministrativo.
7. Nel caso l'impresa si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione della relazione ORSA per il Supervisore da quanto previsto rispettivamente agli articoli 4 e 11 del Regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.
8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di *governance*, operate dall'impresa, che impattano sul processo ORSA, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

#### **C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA: assunti metodologici e ipotesi utilizzate**

9. Assunti metodologici e ipotesi sottostanti le valutazioni, con indicazione, in particolare:

- a. delle esposizioni ai rischi (mappa dei rischi), in particolare di quelli significativi, delle ipotesi e delle metodologie di misurazione e di aggregazione utilizzati nella valutazione dei rischi e nella identificazione della materialità dei rischi, nonché degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli, coerentemente con l'articolo 309 degli Atti delegati;
  - b. dei metodi e delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni prospettiche dei rischi presi in considerazione e dell'orizzonte temporale considerato. Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;
  - c. dei metodi e delle ipotesi utilizzate per la determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità e delle tecniche di mitigazione del rischio e iniziative manageriali (*management actions*) utilizzate dall'impresa per la gestione dei rischi significativi misurabili o non misurabili, coerentemente con gli articoli 294 e 309 degli Atti delegati;
  - d. delle analisi quantitative (tecniche di *stress testing*, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze. Dette analisi includono la valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del proprio portafoglio attivi, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni devono fornire evidenza:
    - i. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;
    - ii. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;
    - iii. delle eventuali iniziative che l'impresa potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi;
  - e. delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;
  - f. degli esiti delle valutazioni svolte in termine di profilo di rischio dell'impresa, per l'individuazione di quelli significativi, inclusi gli esiti delle valutazioni degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (da un'analisi più estesa dei rischi a un risultato "netto" dei rischi significativi, tenuto conto delle tecniche di mitigazione e delle *management actions* utilizzate).
10. Tipologia e qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni anche prospettiche dei rischi nonché delle ipotesi macroeconomiche sottese ai calcoli condotti.
11. Valutazioni svolte dall'impresa per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate. In particolare, qualora l'impresa utilizzi criteri e assunzioni diversi da quelli stabiliti dal Codice, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie

dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività. L'impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell'impatto dell'applicazione dei diversi criteri e assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale.

12. Qualora l'impresa sia in fase di *pre-application* o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta. Analoghe valutazioni sono illustrate nel caso l'impresa abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per l'impresa (*Undertaking Specific Parametres – USP*).
13. Processi eseguiti e valutazioni svolte dall'impresa per verificare il rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri.
14. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella Regolamentazione dell'Istituto.

#### **D. Conclusioni e utilizzo dell' ORSA**

15. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di solvibilità, tenendo conto di una visione di medio-lungo termine. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri. Evidenza quindi del raccordo tra il fabbisogno complessivo di solvibilità, i fondi propri ed SCR. Ciò anche in coerenza con la gestione del capitale.
16. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa sulla base delle risultanze delle valutazioni, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.
17. Qualora l'impresa abbia utilizzato le misure *Long Term Guarantees*, indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri (con relativa composizione).
18. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni svolte, il fabbisogno complessivo di solvibilità e le soglie di tolleranza al rischio.
19. Connessioni tra le risultanze delle valutazioni e le strategie dell'impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti. Con riguardo alla gestione del capitale dovrà essere specificata l'influenza degli esiti dell'ORSA sul piano di gestione del capitale a medio termine.
20. Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti necessarie per coprire il fabbisogno complessivo di solvibilità.
21. Con riferimento alle sedi secondarie, si richiede la specifica dei rischi, se presenti, inerenti alle altre operazioni concluse da imprese dello Stato Terzo che possano avere un impatto significativo sulle operazioni della sede secondaria medesima.
22. Autovalutazione dell'ORSA, con indicazione delle aree di possibile miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

\*\*\*\*\*

L'impresa può includere nella relazione ORSA ogni altra informazioni che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.

## **Contenuto minimale della Relazione ORSA del GRUPPO per il Supervisore**

L'ultima società controllante italiana trasmette all'IVASS la relazione sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo. L'ultima società controllante italiana può far riferimento a informazioni dallo stesso contenuto che siano già a disposizione dell'Istituto, quali quelle contenute nell'informativa pubblica o fornite nella relazione periodica per l'IVASS; in tale caso dovrà essere indicato il riferimento preciso dell'informativa richiamata.

La relazione include almeno:

### **A. Profilo e strategia di rischio dell'impresa**

1. La propensione al rischio, gli obiettivi, le strategie e i conseguenti livelli di tolleranza al rischio definiti dall'ultima società controllante italiana per il gruppo.

### **B. Informazioni inerenti alla governance del processo ORSA**

2. Obiettivi ed ambito di applicazione dell'ORSA di gruppo.
3. Entità del gruppo oggetto della valutazione prospettica del rischio (incluse le imprese comprese nell'ambito di applicazione della valutazione), con relativa motivazione.
4. Processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione del rischio riveniente dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e dalle imprese situate in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
5. Evidenza esplicita del collegamento tra organo amministrativo di gruppo e organo amministrativo delle imprese controllate, così come dei collegamenti tra le funzioni di gruppo e quelle delle imprese coinvolte nel processo ORSA, relativi ruoli e responsabilità (processo decisionale) con riferimento al processo ORSA di gruppo; ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate.
5. Riconciliazione tra orizzonti temporali del piano strategico, del piano del capitale a medio-lungo termine e delle valutazioni ORSA, qualora non coincidenti.
6. Nel caso in cui l'ultima società controllante italiana abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 215-ter del Codice (singolo documento ORSA ), evidenza della valutazione annuale operata in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base della scelta operata, con particolare riguardo agli eventuali mutamenti intervenuti nel processo ORSA, nella struttura di governance e negli assetti di gruppo.
7. Nel caso l'ultima società controllante si sia discostata per la data di riferimento e/o per i termini di trasmissione dell'*ORSA supervisory report* rispetto a quanto previsto rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Regolamento, evidenza della valutazione annuale in ordine alla persistenza delle motivazioni alla base delle scelte operate.
8. Specifiche descrizioni o motivazione di scelte, in materia di *governance*, operate dall'ultima società controllante, che impattano sul processo ORSA di gruppo, richieste dalla regolamentazione dell'Istituto.

### C. Informazioni di dettaglio sulle valutazioni ORSA

9. Descrizione delle valutazioni attuali e prospettive dei rischi, a livello di gruppo, con indicazione, in particolare:
- a) delle esposizioni ai rischi, con focus su quelli significativi per il gruppo, delle metodologie utilizzate (di misurazione, aggregazione e di identificazione dei rischi significativi), soprattutto nelle valutazioni prospettive eseguite e degli stress test o analisi di scenario utilizzati per identificarli e valutarli;
  - b) delle ipotesi utilizzate nelle valutazioni anche prospettive dei rischi e dell'orizzonte temporale considerato Al fine di contemperare l'esigenza di un'adeguata proiezione dell'attività dell'impresa con quella di credibilità delle ipotesi utilizzate, l'orizzonte temporale considerato è almeno pari a tre anni e, di norma, non superiore ai cinque anni. L'individuazione di un orizzonte temporale superiore ai cinque anni andrà adeguatamente motivata;
  - c) delle misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione;
  - d) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto.
10. Valutazione specifica dei rischi collegati alla composizione del portafoglio attivi di gruppo, ivi compresi quelli riconducibili ad investimenti in titoli di stato, derivanti da possibili diversi scenari del quadro macroeconomico. A questo riguardo, le valutazioni dovrebbero fornire evidenza:
- a. delle ipotesi di stress considerate nel cambiamento dello scenario macroeconomico;
  - b. dell'impatto che tali variazioni potrebbero avere anche sull'adeguatezza prospettica del portafoglio titoli rispetto agli impegni assunti dall'impresa verso gli assicurati, al verificarsi delle ipotesi di stress considerate;
  - c. delle eventuali iniziative che l'ultima società controllante italiana potrebbe porre in essere, nei diversi scenari, per una sana e prudente gestione dei rischi di gruppo.
11. Valutazioni svolte dal gruppo per verificare che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano in modo adeguato il profilo di rischio del gruppo, evidenziandone eventuali significativi scostamenti, tenuto conto anche delle misure LTG eventualmente utilizzate.
12. Impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo. L'impatto deve essere rappresentato in termini di SCR, indicatore di solvibilità e fondi propri del gruppo.
13. Tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo.
14. Qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo o abbia presentato domanda di utilizzo di un modello interno (o modello interno parziale) per la misurazione del profilo di rischio, l'ultima società controllante italiana deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'ultima società controllante italiana deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo *scope* del modello interno spiegandone le motivazioni. Analoghe

valutazioni andranno effettuate nel caso l'ultima società controllante italiana abbia presentato richiesta di utilizzo dei parametri specifici per il gruppo (*Group Specific Parametres – GSP*).

15. Valutazioni svolte e procedure adottate dall'ultima società controllante italiana per verificare il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dal Codice anche in materia di:
  - a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;
  - b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nell'ambito del gruppo;
  - c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.
16. Eventuali motivazioni dell'utilizzo di ipotesi o di metodologie specificamente richiamate nella regolamentazione dell'Istituto.

#### **D. Conclusioni e utilizzo dell' ORSA**

17. Illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte, con indicazione delle azioni intraprese o pianificate.
18. Qualora il gruppo abbia utilizzato le misure LTG, evidenza dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto con e senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR nonché indicatore di solvibilità e fondi propri.
19. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo.
20. Connessioni tra risultanze delle valutazioni svolte, fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio (gruppo) in coerenza con le strategie di gruppo.
21. Evidenza delle possibili aree di miglioramento sia in termini di processo ORSA di gruppo sia interventi sul piano patrimoniale e organizzativo.

\*\*\*\*\*

L'ultima società controllante italiana può includere nella relazione ORSA di gruppo ogni altra informazione che ritiene utile rappresentare, in coerenza con la struttura dello schema.